

l'agenzia **5**²⁰⁰⁴ informa

GLI ADEMPIMENTI **FISCALI**
PER L'**AVVIO** DI UN'**ATTIVITÀ**

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Relazioni Esterne

INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
II.	DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE?	3
	Ditta individuale	3
	Società di persone	4
III.	LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	8
	Quando è richiesto il codice dell'attività economica	8
IV.	INIZIO DELL'ATTIVITÀ: LE PRIME FORMALITÀ FISCALI	9
	L'attribuzione della partita Iva	9
	Opzione per il regime contabile	12
V.	I DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUALE SCEGLIERE?	13
	Regime ordinario	13
	Regime semplificato	14
	Regime super-semplificato	15
	Regime sostitutivo per le attività marginali	16
	Regime forfetario	17
	Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive	18
VI.	I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI	21
	Iva	21
	Imposte sui redditi	25
	Dichiarazioni annuali	26
	Altri adempimenti	27
VII.	IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ	29
	Soggetti ammessi e condizioni richieste	29
	Quali sono le agevolazioni	30
VIII.	UN AIUTO PER LE PICCOLE IMPRESE: IL "TUTORAGGIO"	32
	Come chiedere il servizio	32
	Credito d'imposta	33
	Sportello per l'assistenza fiscale alle nuove imprese	34
IX.	PER SAPERNE DI PIÙ	35
	APPENDICE	36

I. INTRODUZIONE

Avviare un'attività imprenditoriale è un sogno di tante persone che, per le proprie attitudini, preferiscono "lavorare in proprio", piuttosto che da dipendenti, e crearsi uno spazio nel mondo del lavoro. A volte rappresenta, invece, un'alternativa alla disoccupazione.

Ma come si fa ad avviare un'impresa? Quali requisiti occorrono? Quali variabili bisogna considerare quando si avvia una nuova attività? Quali e quanti sono gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti?

L'avvio di un'attività imprenditoriale necessita, in effetti, di una molteplicità di adempimenti che potrebbero scoraggiare, se non si possiede una buona dose di entusiasmo e spirito d'iniziativa.

Per esercitare diverse attività commerciali sono ancora richieste agli operatori economici licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, iscrizioni alla Camera di Commercio e alle gestioni previdenziali, denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA), eccetera.

Dal punto di vista fiscale, la situazione, almeno per quanto riguarda l'avvio di una nuova attività, è molto più semplice: è sufficiente, infatti, comunicare l'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate, facendosi attribuire la partita Iva, e scegliere il regime contabile più rispondente alla forma giuridica dell'impresa che si vuol intraprendere (individuale o societaria).

Questa guida vuol essere d'aiuto a tutti quelli che, volendo intraprendere un'attività autonoma, desiderano orientarsi nel mondo degli adempimenti fiscali ed avere così soluzioni ad alcune delle domande sopra indicate.

Avvertendo che tratteremo esclusivamente le problematiche fiscali connesse con l'avvio di piccole imprese (ditta individuale o società di persone), proveremo a fornire agli aspiranti imprenditori sia informazioni utili sulle agevolazioni sia le indicazioni necessarie per sfruttare appieno i vantaggi (non solo economici) che è possibile conseguire operando alcune scelte piuttosto che altre.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle principali attività economiche, si può consultare la tabella in Appendice in cui abbiamo riportato quelli più importanti.

Sempre in Appendice, sono stati inseriti due moduli utilizzabili per richiedere la cancellazione di un protesto e la riabilitazione del debitore protestato, nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi tale evento.

II. DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE?

Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società. Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas, società semplice).

È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, l'errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell'impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi.

Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui:

- la **responsabilità patrimoniale**: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell'imprenditore;
- la **convenienza fiscale**: la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d'impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all'Irpef, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso ("per trasparenza") rispetto alle ditte individuali;
- le **prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale**: se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società.

Alla luce di tali considerazioni, si analizzano, di seguito, dal punto di vista giuridico, le principali caratteristiche della ditta individuale e delle società di persone e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all'altra.

Si tralasciano le società di capitali la cui trattazione esula dalla finalità della presente pubblicazione.

DITTA INDIVIDUALE

La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un'attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività. Il titolare della ditta individuale è l'unico responsabile dell'attività ed è esposto al rischio d'impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.

a) IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell'azienda.

Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.

La normativa fiscale prevede che l'impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) IMPRESA CONIUGALE

L'impresa coniugale rappresenta l'unica forma d'impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione. Le uniche condizioni per la costituzione di un'azienda coniugale sono:

- la sua costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;
- i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d'impresa familiare);
- i coniugi gestiscono entrambi l'impresa senza alcuna posizione di subordinazione.

SOCIETÀ DI PERSONE

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli accomandanti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell'esercizio dell'attività. In altri termini, per i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.

Tale responsabilità è, però, sussidiaria. Ciò significa che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente.

Le società di persone sono di tre tipi: **società semplice**, **società in nome collettivo**, **società in accomandita semplice**.

Vediamo, in sintesi, le principali caratteristiche di ciascuna di esse.

a) SOCIETÀ SEMPLICE

Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare).

L'atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l'iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

L'**amministrazione** della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Inoltre, se il contratto non dispone diversamente, la **rappresentanza** spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Per quanto riguarda la **responsabilità**, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soli soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei (iscrizione nel Registro delle Imprese).

I *creditori sociali* sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale quanto i beni personali dei soci. Il socio fruitore, però, di un ridotto beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e può quindi invitare il creditore ad agire preventivamente sui beni della società indicandogli quelli di più facile e pronta convertibilità in denaro.

I *creditori particolari del socio*, invece, possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro crediti. Possono colpire, inoltre, gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota dello stesso in sede di liquidazione.

Scioglimento

La società semplice si scioglie in caso di:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- volontà di tutti i soci;
- venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione, di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).

b) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (adempimento da eseguire entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare.

La società agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale, e può esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali; il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d'impresa.

Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

L'**amministrazione**, in mancanza di diversa pattuizione, spetta disgiuntamente a tutti i soci. Coloro

che hanno l'amministrazione della società devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo. Anche gli amministratori che hanno la **rappresentanza** della società devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo: essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura.

Per quanto riguarda la **responsabilità**, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Nel caso in cui è stato stabilito un patto contrario, questo non ha effetto nei confronti dei terzi.

I *creditori sociali* possono far valere i loro diritti sui beni sociali. Il divieto dei creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci cessa solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale. Invece, i *creditori particolari del socio*, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Divieto di concorrenza e scioglimento

Per la società in nome collettivo è previsto che, salvo deroga, nessun socio può svolgere, per proprio conto o altrui, un'attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad un'altra società concorrente. L'attività in concorrenza potrà essere svolta, quindi, solo se c'è il consenso degli altri soci.

Per quanto riguarda le cause di scioglimento, la società in nome collettivo si scioglie per:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- volontà di tutti i soci;
- venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- dichiarazione di fallimento (solo se ha per oggetto un'attività commerciale);
- provvedimento dell'autorità governativa;
- altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).

c) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Anche la costituzione di una S.a.s. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (l'inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese, con conseguente irregolarità della società).

Nella società in accomandita semplice convivono **due categorie di soci** (da indicare nell'atto costitutivo):

- **accomandatari**, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- **accomandanti**, obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta.

La società, che deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio o degli amministratori, agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; la presenza del nome di un socio accomandante nella denominazione comporta a questi la perdita della responsabilità limitata.

Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

L'**amministrazione** della società può essere conferita solamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

La **rappresentanza** della società spetta ai soci amministratori.

Divieto di concorrenza e scioglimento

Per la società in accomandita semplice, il divieto di concorrenza sussiste solo per i soci accomandatari.

Le cause di scioglimento sono le stesse di quelle elencate per le società in nome collettivo.

TABELLA - FORME GIURIDICHE DELLE PICCOLE IMPRESE

	principali caratteristiche	alcuni vantaggi	svantaggi
Impresa individuale	<ul style="list-style-type: none"> è sufficiente aprire la partita Iva e iscriversi alla Camera di Commercio, senza bisogno di recarsi dal notaio 	<ul style="list-style-type: none"> - bassi costi di gestione - bilancio non soggetto a forme particolari di pubblicazione - ricorrendo talune condizioni, si può tenere una contabilità semplificata 	<ul style="list-style-type: none"> - responsabilità illimitata dell'imprenditore - reddito imputato al solo imprenditore
Società di persone	<ul style="list-style-type: none"> - si costituisce dinanzi a un notaio - possono ricoprire la carica di amministratori tutti i soci delle Snc ed i soli soci accomandatari delle Sas - nessun limite minimo di capitale sociale - i soci sono illimitatamente responsabili (tranne i soci accomandanti della Sas che rispondono fino al capitale sottoscritto) 	<ul style="list-style-type: none"> - bilancio non soggetto a pubblicazione - se ricorrono determinate condizioni, le perdite fiscali della società possono essere dedotte dal reddito dei soci - in alcuni casi si può tenere una contabilità semplificata e, quindi, con bassi costi di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - responsabilità illimitata e solidale dei soci (esclusi i soci accomandanti delle Sas) - il reddito della società è tassato in capo ai soci, anche se non percepito

III. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Tutte le attività economiche sono classificate in una tabella e contraddistinte da un apposito codice identificativo che va utilizzato dai contribuenti in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2004 esiste una nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, che ha modificato quella in uso da circa dodici anni. La nuova codifica è stata desunta dalla tabella predisposta dall'Istituto nazionale di statistica, denominata Ateco 2002, che è utilizzata nelle rilevazioni statistiche e costituisce, in pratica, la versione nazionale della classificazione definita a livello europeo.

La nuova tabella ATECOFIN 2004 è strutturata in 17 sezioni, contraddistinte da un codice alfabetico, che corrispondono ai grandi settori di attività economiche (agricoltura, pesca, attività manifatturiere, costruzioni, trasporti, ecc.); alcune sezioni sono ulteriormente suddivise in sottosezioni contraddistinte da due codici alfabetici (ad esempio, la sezione C "Estrazioni di minerali" è suddivisa in due sottosezioni: CA "Estrazione di minerali energetici" e CB "Estrazione di minerali non energetici"). Nell'ambito di ciascuna sezione o sottosezione sono elencati i vari codici attività, costituiti generalmente da cinque cifre. Per numerosi settori di attività sono previsti dei codici residuali, da utilizzare nell'ipotesi in cui il contribuente abbia difficoltà ad identificare la propria attività con un codice specifico.

La tabella Atecofin 2004 (approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23.12.2003) è disponibile sul sito internet dell'Agenzia (<http://www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/atecofin/index.htm>) insieme con altri servizi utili ad agevolare professionisti e imprese nell'individuazione del proprio codice attività (ad esempio: Tavola di raccordo tra vecchia e nuova classificazione, Ricerca rapida, Ricerca guidata).

QUANDO È RICHIESTO IL CODICE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA

L'indicazione del codice dell'attività economica esercitata è espressamente richiesta in numerosi modelli che il contribuente è chiamato a presentare all'Agenzia delle Entrate per assolvere gli adempimenti fiscali previsti.

L'individuazione del codice attività assume particolare importanza, ad esempio, quando si presenta la dichiarazione di inizio attività, di variazione dei dati, di cessazione dell'attività.

Inoltre, l'indicazione del codice attività è prevista nelle dichiarazioni annuali da presentare per l'assolvimento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (si pensi, ad esempio, al Modello Unico, alla Dichiarazione Iva, alla Comunicazione annuale dei dati Iva).

IV. INIZIO DELL'ATTIVITÀ: LE PRIME FORMALITÀ FISCALI

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere sono:

- la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva;
- la scelta del regime contabile.

Anche se si tratta di un adempimento di natura amministrativa, si ricorda che entro 30 giorni dall'inizio dell'attività quasi tutte le imprese (sia individuali che societarie) hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), registri tenuti presso le Camere di Commercio.
Per i principali adempimenti amministrativi si rinvia alla tabella in Appendice.

L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al momento di iniziare l'attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale.

Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli predisposti per denunciare l'inizio attività (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 novembre 2002) e sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:

- Mod. AA9/7, per le ditte individuali, lavoratori autonomi;
- Mod. AA7/7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.).

I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione "Modulistica - Altri modelli".

Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi:

- a) **presentazione diretta** (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un

- numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
- b) **invio per posta** (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite;
- c) **invio telematico** direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia, che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.

L'invio telematico dei Modelli AA7/7 e AA9/7

L'invio telematico richiede l'utilizzo di un prodotto che consenta di compilare le dichiarazioni in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i seguenti software:

- ATTVAPF141 (inizio attività imprese individuali e lavoratori autonomi);
- ATTVAPNF131 (inizio attività soggetti diversi dalle persone fisiche);
- VARVAPF131 (variazione dati imprese individuali e lavoratori autonomi);
- VARVAPNF121 (variazione dati soggetti diversi dalle persone fisiche);
- CESVA140 (cessazione attività).

Per scaricare le applicazioni basta accedere alla sezione "Software" del sito dell'Agenzia (<http://fisconline.agenziaentrate.gov.it>).

L'invio diretto della dichiarazione va eseguito dal responsabile della stessa o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante del soggetto. Per ogni dichiarazione trasmessa è predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta), resa disponibile sullo stesso sito entro 24 ore dall'invio.

Contenuto delle dichiarazioni

Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l'attività esercitata.

Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli stessi modelli AA9/7o AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Apertura della partita Iva presso la Camera di Commercio

In alternativa alle modalità sopra descritte, coloro che sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la cessazione della loro attività (per le comunicazioni di variazione non è ancora possibile) direttamente presso la Camera di Commercio.

Per quanto riguarda le regole di presentazione, un recente decreto del Ministero delle Attività Produttive, ha previsto:

- per le imprese individuali, la presentazione su supporto cartaceo, con utilizzo in duplice esemplare del Modello AA9/7, ovvero la presentazione telematica o su supporto informatico;
- per i soggetti diversi dalle imprese individuali, solo la presentazione per via telematica o su supporto informatico (la trasmissione, in tal caso, deve essere corredata da firma digitale).

All'ufficio del Registro delle Imprese spetta poi trasmettere i dati, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione dell'avvenuta operazione al contribuente interessato.

APERTURA DELLA PARTITA IVA		
QUANTO COSTA	MODELLI DA UTILIZZARE	COME SI CHIEDE
Nessun costo	Mod. AA9/7 per le ditte individuali <hr/> Mod. AA7/7 per gli altri soggetti	direttamente in Ufficio <hr/> per posta (raccomandata) <hr/> per via telematica <hr/> all'ufficio Registro Imprese presso Camera di Commercio.

Soggetti non residenti

I non residenti possono nominare, anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, un rappresentante fiscale o, in alternativa, identificarsi direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.

Pertanto, il soggetto non residente potrà assumere una duplice posizione Iva, da cui deriva l'attribuzione, da parte dell'Anagrafe tributaria, di due distinti numeri di partita Iva.

Sia i non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia che i rappresentanti fiscali, dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17 (secondo comma) del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'apertura di una posizione Iva utilizzando uno dei predetti modelli (AA7/7 o AA9/7) a seconda della forma giuridica.

Quelli che intendono identificarsi direttamente, invece, devono redigere la dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1 (disponibile anch'esso sul sito dell'Agenzia) e presentarla, direttamente o tramite servizio postale, esclusivamente all'Ufficio locale di Roma 6, competente a gestire i rapporti con tali contribuenti. Non è previsto, per questo tipo di dichiarazione, l'invio telematico, che è invece possibile per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attività.

ATTENZIONE

Gli istituti della “rappresentanza fiscale” e della “identificazione diretta” sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro, precedentemente adottato, devono prima cessare l'attività chiudendo la partita Iva in loro possesso e conservare il codice fiscale già attribuito in passato da utilizzare per la nuova attività scelta.

OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE

Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l'obbligo di indicare anche l'opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell'opzione è basata sul comportamento del contribuente.

Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l'opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l'apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.

In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Per i principali regimi contabili si rinvia al Capitolo V.

I PRIMI ADEMPIMENTI

imprese individuali	eventuali permessi comunali, sanitari, ecc.
	comunicazione Camera di Commercio
	iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali)
	comunicazione all'Inps
	comunicazione Inail (per le attività soggette)
apertura Partita Iva	
società di persone	eventuali permessi comunali, sanitari, ecc.
	costituzione dal notaio, che autentica le firme e la iscrive nel Registro Imprese
	comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio
	iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali)
	comunicazione all'Inps e all'Inail (per le attività soggette)
apertura Partita Iva	

V. I DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUALE SCEGLIERE?

Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.

La scelta, che condiziona i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d'affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.

Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni.

I REGIMI CONTABILI ATTUALMENTE DISPONIBILI

regime ordinario (contabilità ordinaria)	regime super-semplificato
regime semplificato (contabilità semplificata)	regime sostitutivo per le attività marginali
regime forfetario per contribuenti "minimi"	regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive

REGIME ORDINARIO

Si tratta di un regime sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solo se nel periodo di imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.

Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.

Adempimenti contabili

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:

- libro giornale e libro degli inventari;
- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie (o conti di mastro);
- scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;

- registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - o sul libro degli inventari).

Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia.

Come si determina il reddito

La determinazione del reddito avviene sulla base dell'utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa.

REGIME SEMPLIFICATO

La contabilità semplificata si applica, indipendentemente dall'attività svolta, alle imprese individuali e alle società di persone che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.

Adempimenti contabili

La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell'esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:

- registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
- registro beni ammortizzabili.

I registri Iva vanno però integrati, riportando:

- entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa non rilevanti ai fini dell'Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.

ATTENZIONE

Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell'apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono non essere tenute purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.

Come si determina il reddito

Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell'esercizio, applicando alcune regole specifiche contenute nel T.U.I.R. (nell'articolo 66).

Non essendovi l'obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

REGIME SUPER-SEMPLIFICATO

È il regime contabile previsto per i contribuenti cosiddetti "minori", vale a dire le sole ditte individuali esercenti attività d'impresa che nell'anno solare precedente hanno rispettato tutti i seguenti requisiti:

- volume d'affari non superiore a 15.493,71 euro per le attività di prestazioni di servizi e a 25.822,85 euro negli altri casi; nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi occorre far riferimento all'attività prevalente;
- acquisti (al netto di Iva) non superiori a 18.075,99 euro in caso di cessione di beni ovvero a 10.329,14 euro negli altri casi;
- costo complessivo dei beni strumentali utilizzati (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, non superiore a 25.822,85 euro;
- compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili (esclusi gli occasionali) per importi complessivi non superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (si tiene conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali).

ATTENZIONE

I contribuenti che intendono avvalersi di tale regime contabile devono attestare, nell'apposita casella della dichiarazione d'inizio attività ai fini Iva (modello AA9/7), di presumere di non superare i predetti limiti nel corso dell'anno, senza indicare il volume d'affari presunto.

Adempimenti contabili

Nel regime super-semplificato è possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito prospetto semplificato, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, ove registrare le annotazioni obbligatorie.

Inoltre, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:

- registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- registrazione cumulativa, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini Iva, con indicazione dell'Iva detraibile, da effettuarsi entro il termine previsto per le liquidazioni Iva;
- conservazione della documentazione riguardante i costi, non rilevanti ai fini Iva, deducibili ai fini della determinazione del reddito, imputati direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna indicazione nelle scritture contabili;
- annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, del valore delle eventuali rimanenze di magazzino.

Come si determina il reddito

Coloro che adottano il regime super-semplificato determinano il reddito imponibile con le stesse regole previste per le imprese minori in contabilità semplificata, di cui si è già detto.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE ATTIVITÀ MARGINALI

È un regime fiscale agevolato che prevede una tassazione ridotta (imposta sostitutiva del 15% sul reddito d'impresa conseguito).

Le imprese individuali, anche sotto forma di imprese familiari, possono scegliere il regime sostitutivo per le attività marginali (c.d. "forfettone") in presenza dei seguenti requisiti:

- l'attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore;
- i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differente in relazione ai diversi settori d'attività, non può, in ogni caso, essere superiore a 25.822,85 euro.

ATTENZIONE

I contribuenti che vogliono avvalersi di tale regime, la cui durata è a tempo indeterminato, salvo il verificarsi delle cause di decadenza e rinuncia previste, devono presentare domanda, redatta su apposito modello (disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it), all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruirne. L'opzione è valida per almeno un periodo d'imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Adempimenti contabili

I soggetti ammessi al regime agevolato sono obbligati:

- a conservare i documenti ricevuti ed emessi;

- a presentare la dichiarazione dei redditi;
- se prescritto, a fatturare e certificare i corrispettivi.

Le semplificazioni consistono, invece, nell'esonero da numerosi adempimenti contabili, quali: la registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, le liquidazioni e i versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva (l'imposta va versata in sede annuale).

Inoltre, i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. Per conoscere le caratteristiche e le regole del particolare servizio d'assistenza si rinvia al Capitolo VIII.

Come si determina il reddito

Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e/o i compensi (risultanti dal programma Ge.Ri.Co., cioè il software di calcolo degli studi di settore) e i costi e le spese determinati secondo le regole previste per l'attività d'impresa in contabilità semplificata.

Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15% dello stesso.

DA RICORDARE

Le somme ricevute dai contribuenti che hanno scelto il regime sostitutivo per le attività marginali non sono soggette a ritenuta d'acconto. Pertanto, chi le ha pagate (sostituto d'imposta) non deve operare alcuna trattenuta. Per evitare che questo avvenga, i contribuenti interessati devono consegnare ai loro committenti una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, perciò, non deve essere eseguita la ritenuta d'acconto.

REGIME FORFETARIO

La legge n. 662/96 ha introdotto un particolare regime di contabilità semplificata e di determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Il regime forfetario, salvo che non si scelga il regime ordinario o semplificato, è obbligatorio per le ditte individuali che, nell'anno solare precedente, presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro, ragguagliato ad anno, compresi i corrispettivi e i compensi non rilevanti ai fini dell'Iva;
- costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 10.329,14 euro;
- non hanno compiuto alcuna cessione all'esportazione;
- non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per

importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali).

Adempimenti contabili

Per i contribuenti in regime forfetario sono previsti i seguenti adempimenti (semplificati):

- emissione (solo su richiesta del cliente) e conservazione delle fatture o, se ne è previsto l'obbligo, emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria, senza che la stessa debba essere annotata sul registro Iva acquisti (che, quindi, non è obbligatorio);
- annotazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni imponibili Iva effettuate in ciascun mese; la registrazione si esegue nei registri delle fatture o dei corrispettivi ovvero in apposito prospetto, che li sostituisce, conforme al modello approvato con D.M. 12 febbraio 1997.

Come si determina il reddito

Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si determina forfetariamente e in relazione all'attività prevalente, applicando, sul volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al:

- 75%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 61% per le imprese esercenti altre attività;
- 78% per gli artisti e professionisti.

Per quanto riguarda l'Iva, invece, l'imposta è determinata forfetariamente, sull'attività prevalente, applicando, sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili, una percentuale pari al:

- 73%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% per le imprese esercenti altre attività;
- 84% per gli artisti e professionisti.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Si tratta del regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 388/2000 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale.

Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito prodotto.

A tale regime fiscale è stato dedicato un apposito capitolo (Cap. VII) della presente guida, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.

TABELLA – REGIMI CONTABILI

REGIME	SOGGETTI	REQUISITI	REGISTRI*	COME SI CALCOLA IL REDDITO
ORDINARIO	Ditte individuali	regime obbligatorio se i ricavi dell'anno precedente sono superiori a: - 309.874,14 €, nel caso di attività di prestazione di servizi - 516.456,90 €, negli altri casi	- libro giornale e inventari - registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) - scritture ausiliarie - scritture di magazzino (se ricavi e rimanenze superano certi limiti) - beni ammortizzabili	Ricavi imponibili <i>meno</i> Costi deducibili
	Società di persone			
SEMPLIFICATO	Ditte individuali	ricavi dell'anno precedente non superiori a: - 309.874,14 €, nel caso di attività di prestazione di servizi - 516.456,90 €, negli altri casi	- registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) - beni ammortizzabili (non obbligatorio se le annotazioni avvengono sul registro acquisti)	Ricavi imponibili <i>meno</i> Costi deducibili
	Società di persone			
SUPER SEMPLIFICATO	Ditte individuali	- volume d'affari non superiore a 15.493,71 € (per attività di prestazioni di servizi), o 25.822,85 € (in altri casi) - acquisti (al netto di Iva) non superiori a 18.075,99 € (per cessione di beni) o a 10.329,14 € (in altri casi) - costo dei beni strumentali utilizzati non superiore a 25.822,85 € - compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari	registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) o prospetto di cui al D.M. 11/02/1997	Ricavi imponibili <i>meno</i> Costi deducibili
ATTIVITÀ MARGINALI	Ditte individuali	- l'attività svolta deve rientrare fra quelle soggette agli studi di settore - ricavi e compensi del periodo precedente non superiori a determinati limiti (mai superiori a 25.822,85 €)	- nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione	Ricavi da studi di settore <i>meno</i> Costi deducibili

* in presenza di dipendenti è obbligatorio, a prescindere dal regime contabile utilizzato, tenere il libro matricola, il libro paga e il registro degli infortuni.

GLI ADEMPIMENTI FISCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ

REGIME	SOGGETTI	REQUISITI	REGISTRI*	COME SI CALCOLA IL REDDITO
FORFETARIO	Ditte individuali	<p>regime obbligatorio per chi, nell'anno solare precedente, ha avuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volume d'affari non superiore a 10.329,14 € - costo beni strumentali non superiore a 10.329,14 € - mancanza di cessioni all'esportazione - compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari 	<ul style="list-style-type: none"> - emissione (solo su richiesta) e conservazione delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali - registro fatture emesse (o prospetto di cui al D.M. 12/02/1997) su cui annotare, entro il 15 del mese successivo, l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel mese precedente 	<p>ai fini Irpef, si applica sul volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 75% (per le attività di prestazioni di servizi) - il 61% (per altre attività) - il 78% (per professionisti e artisti)
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	Ditte individuali	<ul style="list-style-type: none"> - mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d'impresa - attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta - ricavi non superiori a 30.987,41 € (per attività di prestazioni di servizi) o a 61.974,83 € (per altre attività) - rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi 	<ul style="list-style-type: none"> - nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione dei redditi 	<p>Ricavi <i>meno</i> Costi deducibili</p>

* in presenza di dipendenti è obbligatorio, a prescindere dal regime contabile utilizzato, tenere il libro matricola, il libro paga e il registro degli infortuni.

VI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI

In questo capitolo si propone una sintesi sui fondamentali obblighi fiscali che deve adempiere chi esercita un'attività e sui principali documenti previsti ai fini dell'imposizione diretta (Irpef) ed indiretta (in particolar modo, l'Iva).

IVA

L'Iva è l'imposta (disciplinata dal D.P.R. 633/72) che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita Iva, per i quali, comunque, è "neutra", nel senso che non rappresenta né un costo né un ricavo. Di fatto, è pagata dal consumatore finale.

Essa si determina sottraendo l'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi (**Iva a credito**) da quella incassata dalla vendita dei prodotti o dalle prestazioni dei servizi eseguite (**Iva a debito**).

L'aliquota ordinaria dell'imposta è del **20%**; tuttavia la legge prevede per alcuni beni e servizi anche delle aliquote ridotte pari al **4%** (come, ad esempio, latte fresco, frutta, giornali, libri e periodici, somministrazione alimenti e bevande nelle mense di aziende o attraverso distributori automatici) o al **10%** (ad esempio, latte conservato, uova, agrumi, acqua e birra, prodotti di pasticceria, energia elettrica e gas per uso domestico, medicinali, somministrazione di alimenti e bevande in esercizi pubblici).

a) OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le principali operazioni rientranti nel campo d'applicazione dell'Iva, che devono essere documentate da chi esercita un'attività, si distinguono in:

- **operazioni imponibili**, cioè quelle su cui si applica l'imposta con aliquota variabile (4%, 10%, e 20%);
- **operazioni non imponibili**, su cui non si calcola l'Iva ma che sono lo stesso soggette agli altri obblighi formali. Si tratta generalmente:
 - di esportazioni, cioè cessioni verso paesi non appartenenti alla Comunità europea;
 - di operazioni assimilate all'esportazione (ad esempio, la vendita di navi destinate ad attività commerciali e di pesca);
 - di servizi internazionali, come i trasporti di persone eseguiti parte in Italia e parte all'estero o i trasporti relativi a beni in esportazione;
- **operazioni esenti**, su cui non si applica l'Iva, ma soggette generalmente agli altri obblighi formali; si tratta di operazioni espressamente elencate dalla legge (art. 10 del D.P.R. 633/72), tra cui, ad esempio
 - gli affitti di fabbricati e di terreni;
 - le operazioni di assicurazione;

- le cessioni fatte ad enti pubblici, ad associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle Onlus;
- le scommesse, il lotto e le altre lotterie nazionali;
- il trasporto urbano delle persone.

Le suddette operazioni vanno documentate, in relazione all'attività svolta, attraverso:

- la fattura;
- lo scontrino fiscale;
- la ricevuta fiscale;
- i documenti di trasporto.

Generalmente, per ogni operazione soggetta ad Iva, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività, ad esempio per i commercianti al minuto, ristoranti, bar, artigiani, o per particolari operazioni elencate dalla legge, è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (a meno che la fattura non sia richiesta dal cliente).

Fattura

La fattura va emessa lo stesso giorno in cui l'operazione è effettuata (vale a dire: al momento della consegna per le cessioni di beni mobili, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, al momento della stipulazione dell'atto notarile per le cessioni di beni immobili).

Solo con riferimento alle cessioni di beni mobili, la cui consegna risulti da un documento di trasporto (D.D.T.), si può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello della consegna. Tale fattura dovrà riepilogare le cessioni effettuate nel mese precedente.

La fattura è generalmente emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e deve contenere:

- la data di emissione e il numero progressivo della fattura;
- dati identificativi di chi emette la fattura e del cliente;
- la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti e dei servizi erogati;
- l'aliquota Iva applicata e l'ammontare dell'imposta distinta per aliquota;
- norma e titolo di inapplicabilità per le operazioni non imponibili Iva o esenti;
- data e numero del documento di trasporto in caso di fatture differite.

Scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando appositi registratori di cassa (previsti dalla legge ed installati da un tecnico autorizzato). Esso deve riportare:

- ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette;
- partita Iva e ubicazione dell'esercizio;
- corrispettivo comprensivo di Iva ed eventuali sconti;

- data, ora di emissione e numero progressivo;
- numero di matricola dell'apparecchio e logotipo fiscale.

Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera che riporta sia il totale dei corrispettivi del giorno sia l'ammontare cumulativo dei totali giornalieri precedenti.

Ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale va emessa in duplice copia al momento di ultimazione della prestazione (anche se il corrispettivo non è pagato) riportando i seguenti dati:

- numerazione progressiva attribuita dalla tipografia;
- data di emissione;
- ragione sociale, partita Iva, indirizzo del luogo di esercizio dell'attività e indirizzo del luogo in cui sono conservate le ricevute fiscali;
- natura, qualità e quantità dei beni venduti e dei servizi prestati;
- ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di Iva.

Documento di trasporto (D.D.T.)

Il D.D.T. va emesso in forma libera in almeno due copie. Deve contenere il numero progressivo attribuito, la data, i dati identificativi del cedente, dell'acquirente e dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, la descrizione dei beni trasportati (natura, qualità, quantità) e l'eventuale causale del trasporto (quando non si tratta di vendita).

Il D.D.T., non dovendo necessariamente accompagnare i beni ceduti, può essere anche spedito. L'obbligo di emettere tale documento sussiste nel caso della fatturazione differita ed è utilizzabile anche per il trasferimento di beni a titolo non traslativo (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).

Si ricorda che per alcune tipologie di merci è ancora obbligatoria l'emissione della bolla di accompagnamento (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo).

Le recenti novità in materia di fatturazione (Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52)

- chi deve emettere la fattura può subappaltare la fatturazione ad un soggetto terzo o direttamente al cliente
- il contenuto della fattura è stato ridefinito
- è possibile gestire ed archiviare elettronicamente le fatture senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria, ma semplicemente dandone comunicazione alla stessa
- in caso di fatturazione elettronica i documenti vanno autenticati tramite la firma elettronica

b) GLI ALTRI ADEMPIMENTI IVA

Oltre all'obbligo di certificare le operazioni effettuate con l'emissione di fattura (o di scontrino o ricevuta fiscale), la normativa che disciplina l'imposta impone:

- la registrazione;
- la liquidazione e il versamento.

Le registrazioni obbligatorie

I documenti emessi per certificare le operazioni attive e quelli ricevuti a fronte delle spese sostenute devono essere annotati, con determinate modalità ed entro precisi termini, su appositi registri Iva.

Si tratta, in particolare, dei seguenti registri:

- **fatture emesse**, in cui vanno annotate, entro 15 giorni dalla data di emissione, le fatture immediate (le fatture differite si registrano, invece, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni);
- **corrispettivi**, cioè il registro che deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti che certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali. In esso va annotato, giornalmente, l'ammontare complessivo dei corrispettivi con l'indicazione distinta degli importi imponibili (Iva compresa), suddivisi per aliquota, degli importi non imponibili, degli importi esenti. Chi emette scontrini o ricevute può effettuare un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo;
- **acquisti**, in cui si registrano le fatture ricevute dall'impresa per i beni ed i servizi acquistati. Il diritto di detrazione della relativa imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo è sorto (data d'effettuazione dell'operazione ai fini Iva).

In presenza di specifiche fattispecie, sono inoltre previsti altri registri tra cui, si ricordano, quello degli omaggi e quello dei corrispettivi di emergenza.

La liquidazione e il versamento

Con periodicità mensile o trimestrale, il contribuente deve procedere alla liquidazione ed al versamento dell'Iva eventualmente dovuta.

La liquidazione, di norma, avviene mensilmente. Tuttavia, alcuni contribuenti (con un determinato volume d'affari) possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando, in questo caso, un interesse dell'1% sull'Iva da versare.

Le operazioni di liquidazione periodica hanno lo scopo di determinare l'imposta di ciascun periodo (mensile o trimestrale) che si deve versare all'Erario o l'importo risultante a credito del contribuente.

In sostanza, la liquidazione consiste nel calcolo della differenza tra l'Iva sulle vendite di beni e servizi e l'Iva sugli acquisti di beni e servizi ammessa in detrazione, relativamente alle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente, a seconda che l'obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale.

La liquidazione mensile dell'imposta deve essere compiuta entro il giorno 16 per le operazioni registrate nel mese precedente, e contestualmente deve essere versata l'eventuale differenza a debito.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali, eseguono invece le liquidazioni e versano l'Iva dovuta entro le seguenti scadenze:

- 16 maggio, per il primo trimestre;
- 16 agosto, per il secondo trimestre;
- 16 novembre, per il terzo trimestre.

L'ultimo trimestre sarà liquidato con la dichiarazione annuale dell'Iva.

In tutti i casi, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

I versamenti dell'Iva vanno eseguiti utilizzando il modello "F24" (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia). Non è obbligatorio versare l'Iva a debito se l'ammontare dovuto non supera l'importo di 25,82 euro. In tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva.

IMPOSTE SUI REDDITI

A seconda della forma giuridica, le imposte che gravano sul reddito prodotto dall'impresa sono:

- **Irpef** ed **Irap** per le ditte individuali. L'Irpef si applica sulla base imponibile costituita da tutti i redditi posseduti dall'imprenditore (e quindi non solo quelli d'impresa, ma anche quelli fondiari, di capitale, ecc.), applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito.
- **Irap** per le società di persone. Le società di persone, infatti, non sono soggette direttamente ad Irpef, ma sono tassate "per trasparenza". Pur determinando autonomamente il proprio reddito, le società di persone trasferiscono la tassazione dello stesso in capo ai propri soci o associati, a prescindere dall'effettiva distribuzione dello stesso.

L'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) si applica su una base imponibile data dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, così come indicato nello schema del Conto Economico del bilancio.

Anche le imprese non obbligate alla predisposizione del bilancio (come quelle in regime semplificato) per determinare l'imposta devono attenersi a questo schema.

Sono previste, invece, diverse regole di calcolo per alcune categorie di contribuenti (tra i quali, si segnalano le imprese agricole e gli esercenti arti e professioni).

DICHIARAZIONI ANNUALI

Gli imprenditori individuali e le società di persone che esercitano attività d'impresa devono presentare le seguenti dichiarazioni annuali:

- dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione Irap;
- dichiarazione Iva;
- dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere redatta utilizzando il Modello "Unico Persone fisiche". I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria ed il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata.

La dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere redatta sul modello "Unico Società di Persone" che va utilizzato per dichiarare:

- il reddito da attribuire ai soci;
- l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze a carico della società;
- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi e i proventi soggetti ad imposta sostitutiva;
- l'elenco dei soci alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- l'ammontare dell'utile o della perdita, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta da attribuire ai soci.

I quadri da compilare per determinare il reddito d'impresa all'interno del modello sono il quadro RF per le società in contabilità ordinaria ed il quadro RG per quelle in contabilità semplificata.

Riguardo alle modalità di presentazione, le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate:

- **in via cartacea**, ad una banca o ad un ufficio postale tra il 1° maggio e il 31 luglio;
- **in via telematica**, direttamente dal contribuente o da parte di un intermediario, entro il 31 ottobre.

Dichiarazione Irap

L'obbligo della dichiarazione spetta all'impresa commerciale, all'impresa agricola o piccola impresa ed a chi esercita arti e professioni; sono escluse le collaborazioni ed il lavoro autonomo occasionale.

Poiché la dichiarazione deve essere inclusa nel modello Unico, i termini di presentazione sono gli stessi.

Dichiarazione annuale Iva

La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d'imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Permette la determinazione definitiva del debito o del credito d'imposta con l'eventuale recupero di detrazioni non effettuate nei periodi di competenza e la rettifica di eventuali errori compiuti nelle precedenti annotazioni.

La dichiarazione Iva annuale è di solito inclusa nel modello Unico ed il relativo termine di presentazione coincide con quello della dichiarazione unificata. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito d'imposta, il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo o entro i termini previsti per il pagamento di Unico con la maggiorazione dello 0,4%.

Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

Gli imprenditori devono dichiarare anche i compensi corrisposti nell'anno precedente a dipendenti, collaboratori, professionisti, sui quali è stata operata una ritenuta d'acconto.

La dichiarazione, denominata Modello 770, è suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni:

- Mod. 770-Semplificato che deve essere presentato, entro il 30 settembre, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno;
- Mod. 770-Ordinario che deve essere presentato, entro il 31 ottobre, da coloro che sono tenuti a comunicare i dati riguardanti le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno precedente od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

ALTRI ADEMPIMENTI

Nell'esercizio dell'attività, l'impresa è soggetta ad una serie di ulteriori adempimenti, molti dei quali variano secondo la tipologia e le modalità di svolgimento della stessa.

Tra gli altri adempimenti comuni alla generalità delle imprese si ricordano:

- la comunicazione annuale dati Iva;
- il versamento dell'acconto Iva.

Comunicazione annuale dati Iva

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento, i contribuenti devono presentare una Comunicazione dati Iva.

In essa vanno riportati i dati delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente (senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio).

Sono esonerati da questo adempimento:

- coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti (a meno che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie);
- i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari fino a 25.822,85 euro.

Il modello di comunicazione annuale dati Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. È esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Acconto Iva

Il versamento dell'acconto Iva va eseguito entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando per il calcolo uno dei seguenti tre metodi alternativi:

- metodo storico: l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell'anno precedente (o nel caso di trimestrali, per il quarto trimestre dell'anno precedente) senza tener conto dell'eventuale acconto versato per tale periodo;
- metodo previsionale: qualora l'impresa preveda che l'importo da versare per la liquidazione di dicembre (o nel caso di trimestrali, per il quarto trimestre) sia inferiore rispetto a quanto versato per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell'anno precedente, può versare l'88% di questo minor valore;
- metodo effettivo: tale metodologia prende in considerazione le operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre. In sostanza, l'importo da versare emerge da una liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle operazioni
 - annotate sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre);
 - eseguite dal 1° novembre al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, fino al 20 dicembre) ma non ancora registrate (sui registri citati) o fatturate, perché i termini di registrazione e/o fatturazione non sono ancora scaduti;
 - annotate dal 1° al 20 dicembre (o, nel caso di trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre) sul registro degli acquisti.

L'acconto sarà pari alla somma degli importi annotati sul registro delle fatture emesse (Iva a debito) diminuito dell'importo di Iva detraibile, annotato sul registro degli acquisti.

VII. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

- a) il soggetto che lo richiede deve essere una **persona fisica o un'impresa familiare**;
- b) **il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa**, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
- c) **l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente** anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
- d) è necessario che **si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare**. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
 - per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
 - per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.

Qualora un contribuente subentri in un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.

e) occorre **osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.**

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

a) **riduzione del carico fiscale:** infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello "F24" (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).

Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

b) **semplificazione degli adempimenti contabili:** è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).

Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.

c) **non assoggettamento a ritenuta d'acconto**, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;

d) **assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate** (tutoraggio - vedi cap. VIII): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);

e) **concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche** (vedi

anche cap. VIII): ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.

Durata e comunicazione dell'opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello (riportato in Appendice):

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio" - vedi capitolo VIII).

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE IMPRESE

contribuenti ammessi	persone fisiche imprese familiari
vantaggi	tassazione ridotta semplificazioni contabili
richiesta e revoca	istanza all'Agenzia delle Entrate
decadenza	se si superano i limiti di compensi e/o ricavi

Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- **dal periodo d'imposta successivo**, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione (vedi lettera *d* a pag. 29); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere **dallo stesso periodo d'imposta** in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.


VIII. UN AIUTO PER LE PICCOLE IMPRESE: IL "TUTORAGGIO"

Come già accennato, per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall'art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. "forfettone", di cui si è detto al Cap. V), l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il "Tutoraggio".

Si tratta di un servizio di assistenza **gratuito** grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.

Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica. Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).



COME CHIEDERE IL SERVIZIO

La prima cosa che deve fare il contribuente che vuole avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia, è quella di farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello (in Appendice).

La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi 30 giorni (per le annualità successive va fatta entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta).

La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (**codice PIN**) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia (<http://fisconline.agenziaentrate.gov.it/>). La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la **password** di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane S.p.A..

Il passo successivo consiste nell'acquisire, sempre sul citato sito, il **software** appositamente predisposto. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.

Queste le principali funzioni del software:

- acquisizione ed elaborazione dei dati;
- trasmissione telematica (per inviare periodicamente i dati, inviare la dichiarazione, ricevere le comunicazioni che l'ufficio rende disponibili al contribuente);
- predisposizione della dichiarazione annuale (in pratica, il contribuente riceve la dichiarazione pre-compilata e procede all'integrazione della stessa con i dati riguardanti gli altri redditi posseduti);
- assistenza automatica.

La procedura prevede, inoltre, alcune funzioni di ausilio, quali la gestione dell'elenco dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro.

TUTORAGGIO: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'ASSISTITO

Gli obblighi dei contribuenti che si avvalgono della specifica assistenza consistono essenzialmente:

- 1) nella trasmissione, con cadenza trimestrale, dei dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni devono essere eseguite:
 - entro il **10 aprile**, per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno;
 - entro il **10 luglio**, per il secondo trimestre;
 - entro il **10 ottobre**, per il terzo trimestre;
 - entro il **10 gennaio** dell'anno successivo per le operazioni riguardanti l'ultimo trimestre;
- 2) nella trasmissione, alla fine del periodo d'imposta (entro il 10 gennaio di ciascun anno), dei dati analitici delle registrazioni. Tali dati consentono la predisposizione automatica dei quadri della dichiarazione concernenti il reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- 3) nella consultazione delle ricevute ed evasione delle eventuali richieste in esse contenute.

CREDITO D'IMPOSTA

A favore dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio di tutoraggio, poiché per trasmettere i dati devono necessariamente dotarsi di un computer (con modem e stampante), è stata prevista la concessione di un credito d'imposta nella misura del 40% del prezzo d'acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica.

Il modello relativo alla richiesta di attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (modello IPC) è disponibile gratuitamente, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione delle imposte da versare (cioè non è rimborsabile) e non può essere superiore a 309,87 euro. Spetta anche quando i beni sono acquisiti in locazione finanziaria.

Per la compensazione va utilizzato il Mod. F24, indicando il codice tributo 6763 o 6764 a seconda che si tratti, rispettivamente, di imprese che adottano il regime fiscale previsto dall'art. 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) o quello contenuto nel successivo art. 14 (regime fiscale per le attività marginali).

SPORTELLO PER L'ASSISTENZA FISCALE ALLE NUOVE IMPRESE

Sono in corso di istituzione presso le Direzioni regionali dell'Agenzia (ufficio "Servizi al contribuente") nuclei d'assistenza specializzati aventi il compito di assistere i giovani imprenditori nei rapporti con gli uffici dell'Agenzia, in particolar modo sull'utilizzo delle nuove tecnologie, ed ampliare l'iniziativa del "tutoraggio fiscale".

In sostanza, si vuol mettere a disposizione dei nuovi imprenditori una rete preferenziale per diffondere, in modo personalizzato, le informazioni in ogni modo disponibili presso gli uffici locali.

Tutoraggio: le operazioni eseguite dal sistema informativo...

Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate provvede alle seguenti operazioni:

- elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente;
- liquida le imposte;
- predispone i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
- prepara il modello per l'eventuale richiesta del rimborso dell'Iva;
- predispone i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata dal contribuente.

... e le verifiche dell'ufficio

L'ufficio verifica:

- la tempestività delle trasmissioni da parte dei contribuenti assistiti;
- l'andamento economico dell'impresa "tutorata";
- l'eventuale avvicinamento o superamento dei limiti previsti dal regime agevolato adottato (in tal caso, l'ufficio lo segnala al contribuente).

Per qualsiasi comunicazione diretta al soggetto assistito, l'ufficio utilizza la casella di posta elettronica che questi ha comunicato.

IX. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Legge del 29 dicembre 1993, n. 580
Decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995
Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 febbraio 1997
Decreto del Ministero delle Finanze del 12 febbraio 1997
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004
Decreto Interministeriale del 12 maggio 2004 - Ministero delle Attività Produttive
Circolare del Ministero delle Finanze n. 17 del 3 febbraio 2000
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 gennaio 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 26 gennaio 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 7 febbraio 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 9 marzo 2001
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 18 giugno 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 2 ottobre 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 febbraio 2002
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 185 del 12 giugno 2002
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2002
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 4 aprile 2003
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2003
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2004

Tutti i provvedimenti sopraindicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia: www.agenziaentrate.gov.it.

APPENDICE

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2001)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio di

Il/La sottoscritt... _____

Codice fiscale		Partita Iva	
Cognome		Nome	
Comune di nascita	Prov. (sigla)	Data di nascita	
Numero di telefono	Num. di telefax	Indirizzo di posta elettronica	

- Comunica che intende avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Chiede l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Comunica che intende rinunciare all'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari, prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare)

Data _____

(Firma)

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER ATTIVITÀ MARGINALI

(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 14; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2001)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio di

Il/La sottoscritt... _____

Codice fiscale		Partita Iva	
Cognome		Nome	
Comune di nascita		Prov. (sigla)	Data di nascita
Numero di telefono	Num. di telefax	Indirizzo di posta elettronica	

- Comunica che intende avvalersi del regime fiscale delle attività marginali
- Chiede l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
- Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale delle attività marginali imprenditoriali e di lavoro autonomo
- Comunica che intende rinunciare all'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti tributari, prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali

(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare)

Data _____

(Firma)

TABELLA - PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER ALCUNE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

ATTIVITÀ	ITER AMMINISTRATIVO	NOTE
Commercio al dettaglio: negozio di vicinato	Comunicazione di apertura (Mod. COM1) da inviare al Comune	si tratta di esercizi con superfici sino a 150 mq. o 250 mq. a seconda che trattasi di Comune con meno o con più di 10.000 abitanti
Commercio al dettaglio: media struttura di vendita	Autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa rilasciata dal Comune mediante presentazione del Mod. COM2	si tratta di esercizi con superfici sino a 1.500 mq. o 2.500 mq. a seconda che trattasi di Comune con meno o con più di 10.000 abitanti
Commercio al dettaglio: grande struttura di vendita	Autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa rilasciata dal Comune mediante presentazione del Mod. COM2	si tratta di esercizi con superfici superiori a 1.500 mq. o 2.500 mq. a seconda che si tratti di Comuni con meno o con più di 10.000 abitanti
Commercio all'ingrosso	Non è prevista alcuna comunicazione di inizio attività da presentare al Comune.	occorre solo il possesso dei requisiti morali e professionali, verifica che è demandata alla Camera di Commercio competente per territorio visto che il commerciante all'ingrosso è tenuto all'iscrizione presso il registro delle imprese
Commercio ambulante	Autorizzazione rilasciata dal Comune	- se il commercio ambulante è svolto mediante utilizzo di un posteggio, l'autorizzazione (Mod. COM9) è rilasciata dal sindaco territorialmente competente per il posteggio e abilita anche per la vendita in forma itinerante nel territorio regionale - in caso di commercio ambulante in forma esclusivamente itinerante si deve richiedere l'autorizzazione (Mod. COM8) al sindaco del Comune di residenza o sede legale (se società)
Commercio on line	Comunicazione di apertura (Mod. COM6-BIS) da inviare al Comune	per il commercio elettronico Business-to-Business e vendita rivolta esclusivamente nei confronti di altri operatori, la fattispecie rientra all'interno del commercio all'ingrosso, perciò si applica l'iter amministrativo previsto per tali imprese

ATTIVITÀ	ITER AMMINISTRATIVO	NOTE
Somministrazione di alimenti e bevande	Licenza amministrativa rilasciata dal Comune	<p>la somministrazione di alimenti e bevande si suddivide in tre gruppi, per ognuno dei quali occorre una specifica licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e birreria) - esercizi per la vendita di bevande, dolci e simili (bar, caffè, gelaterie, e simili) - esercizi misti, costituiti da uno dei due precedenti unito ad un'attività di svago (sale da ballo, stabilimenti balneari, ecc.), per le quali occorre anche la licenza per l'esercizio dell'attività di intrattenimento
Artigiani	Iscrizione nell'Albo artigiani presso la Camera di Commercio	<p>per la vendita di prodotti, devono effettuare la comunicazione al comune gli artigiani che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commercializzano beni acquistati da terzi, indipendentemente dal luogo di vendita - vendono anche i propri prodotti, ma non nei locali di produzione o in locali ad essi attigui - effettuano il commercio su aree pubbliche. <p>Non devono effettuare la comunicazione al comune gli artigiani che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendono beni di loro produzione - vendono beni con carattere di strumentalità per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio
Agenti e rappresentanti di commercio	Iscrizione in apposito ruolo, istituito e tenuto presso ciascuna Camera di Commercio	se l'attività di agente o rappresentante è svolta da una società, i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti dal suo legale rappresentante

Istanza Cancellazione Protesti

**AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI _____**

Istanza ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ (_____) via/piazza _____
Tel. _____ Codice Fiscale _____

PREMESSO

Che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:

- 1) Importo € _____ scadenza _____ Protestato in data _____
rep. _____ pubblico ufficiale _____ pagato il _____
2) Importo € _____ scadenza _____ Protestato in data _____
rep. _____ pubblico ufficiale _____ pagato il _____

DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del T.U. 28/12/2000 n. 445 per i reati di dichiarazione non veritiera;

che il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni.

Data _____ Firma _____

Istanza Riabilitazione

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____
Via _____ numero _____
avendo avuto protestato un effetto/assegno di € _____ in
data _____ dal notaio _____, avendo
provveduto al pagamento

CHIEDE

essendo trascorso oltre un anno dal suddetto protesto, la riabilitazione del proprio nominativo ai sensi dell'art. 17 della legge 108/96.

(luogo e data)

(firma)

L'Agenzia informa n. 5/2004

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate
Ufficio Relazioni Esterne - Sezione Prodotti Editoriali
Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio
Coordinatore editoriale Camilla Ariete
Redazione a cura della Sezione Prodotti Editoriali

Si ringraziano: Guido Isolabella, Franca Addragna, Vittorio Ciampi

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti
Stampa Rotostampa srl - Nusco • Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 15 ottobre 2004

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it